

2/03/2022
35/2020

65135/2020 RGAC.



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art. 221, comma IV. L. nr. 77/2020).

UDIENZA DEL 02/03/2022

Il Giudice, dott. [REDACTED] nella causa n. R.G. 65135/2020, pendente

tra

LUPPINO GIUSEPPE

Appellante

e

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE; COMUNE DI MONTE
ARGENTARIO

Appellati

-Visto il proprio precedente decreto del 05.01.2022, con cui si è disposta la
trattazione scritta della presente causa ai sensi dell'art. 221, comma IV, L.
77/2020;

- Considerato che la presente causa è stata fissata, all'odierna udienza del
02.03.2022, per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281
sexies c.p.c.;

- Rilevato che l'appellante LUPPINO Giuseppe e l'appellato COMUNE DI
MONTE ARGENTARIO hanno depositato, nel termine assegnato, le note a
trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui
integralmente trascritte e riportate;



- Rilevato che l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, pur regolarmente avvisata, non ha inteso depositare le note a trattazione scritta, ragione per cui deve ritenersi non comparsa ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma IV, L. 77/2020;

P.Q.M.

si pronuncia, al termine della camera di consiglio, come da allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.



Nr. 65135/2020 R.G.A.C.

Sentenza nr.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

In composizione monocratica

Sezione XIII^a Civile

Il Giudice della 13^a sezione civile, [REDACTED] all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 02.03.2022, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al nr. 65135 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020

promossa da

LUPPINO Giuseppe (codice fiscale LPPGPP82E21H501U), nato a Roma il



21.05.1982 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Francesco De Sanctis n. 15, nello e presso lo studio dell'Avvocato Simona Di Fonso (codice fiscale DFNSMN70M60G482V) del foro di Roma che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

- Appellante -

nei confronti del

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, (C.F.: 00124360538) in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Porto S. Stefano (GR), Piazza dei Rioni n. 8, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, nello e presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.

- Appellato -

nonché nei confronti della

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14 (c.f.: 13756881002), in persona del responsabile del contenzioso della Direzione Regionale Lazio, [REDACTED] giusta procura speciale autenticata per le firme dal [REDACTED] notaio in Roma, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla via F.P. De' Calboli n. 60, nello e presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] del foro di Roma che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

- Appellata -



* * *

Oggetto: appello avverso sentenza n. 12877/2020 (RGAC 70413/19) emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 27.07.2020, avente ad oggetto l'opposizione – ex art. 615 c.p.c. – avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720170137457175000, dell'importo di € 136,77, emessa per una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (anno 2015).

Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 221, comma IV, L. 77/2020, per la prevista udienza del 02.03.2022, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, LUPPINO Giuseppe impugnava la sentenza n. 12877/2020 (RGAC 70413/19) emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 27.07.2020, con cui il Giudice di *prime cure* aveva rigettato l'opposizione da lui proposta – ex art. 615 c.p.c. – avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720170137457175000, dell'importo di € 136,77, emessa per una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (anno 2015).

A fondamento dell'impugnazione, l'appellante deduceva:

1) in via preliminare, che doveva ritenersi pienamente ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere la mancanza e/o nullità della notifica della relativa cartella esattoriale, con conseguente decadenza del Concessionario dalla possibilità di agire con la riscossione coattiva;



2) nel merito, che il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c, senza però tenere conto del fatto che, nella relata di notifica, emergeva quale unica ricerca un'asserita verifica anagrafica d'irreperibilità, mentre esso appellante era sempre risultato regolarmente residente in Roma, così come emergeva dal certificato storico di residenza in atti; in altri termini, il messo notificatore non aveva proceduto ad alcuna ricerca, ragione per cui la notifica ex art. 143 c.p.c. era da considerarsi invalida e priva di effetti;

3) che, stante la nullità della notifica della cartella esattoriale *de qua*, il Concessionario era da ritenersi decaduto dalla possibilità di agire con la riscossione coattiva.

Con comparsa depositata in data 10.02.2021, si costituiva in giudizio l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, contestando l'avversa impugnazione e limitandosi a ribadire la piena legittimità della notifica della cartella esattoriale, regolarmente perfezionatasi – in data 04.03.2018 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c., come da documentazione allegata in primo grado.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.07.2021, si costituiva in giudizio l'appellato COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, deducendo:

1) in via preliminare, che l'opposizione avverso l'estratto di ruolo era da ritenersi inammissibile;

2) nel merito, che, come da documentazione ritualmente prodotta, risultavano



regolarmente notificati sia il verbale relativo alla sanzione amministrativa sia la cartella di pagamento (con notificazione ritualmente perfezionatasi, in data 04.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.);

3) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni sollevate dall'appellante;

4) che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, alcuna responsabilità poteva comunque essere ravvisata a carico di esso COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in quanto l'eventuale difetto di notifica della cartella esattoriale era da attribuirsi unicamente alla condotta del Concessionario, ragione per cui le eventuali spese di soccombenza avrebbero dovuto essere poste esclusivamente a carico di quest'ultimo;

5) che sussistevano anche i presupposti per una possibile condanna ex art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza del 13.07.2021, verificata la regolarità del contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Alla seconda (ed ultima) udienza dell'02.03.2022 - svoltasi a trattazione scritta ex art. 221, comma IV, L. 77/2020 (stante l'emergenza sanitaria in atto per l'infezione da Covid 19) – Parte appellante e l'appellato COMUNE DI MONTE ARGENTARIO depositavano regolarmente le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate; l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, sebbene ritualmente avvisata, preferiva non depositare note a trattazione scritta, ragione per cui – ex art. 221, comma IV, L. 77/2020 -



doveva intendersi assente alla prevista udienza del 02.03.2022.

All'esito, la causa veniva tenuta a decisione ai sensi e per gli effetti dell'art.

281 *sexies* c.p.c.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta dall'appellante LUPPINO Giuseppe risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Nel presente giudizio, LUPPINO Giuseppe ha impugnato la sentenza n. 12877/2020 (RGAC 70413/19) emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 27.07.2020, con cui il Giudice di *prime cure* aveva rigettato l'opposizione da lui proposta – ex art. 615 c.p.c. – avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720170137457175000, dell'importo di € 136,77, emessa per una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (anno 2015).

A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto:

1) in via preliminare, che doveva ritenersi pienamente ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere la mancanza e/o la nullità della notifica della relativa cartella esattoriale, con conseguente decadenza del Concessionario dalla possibilità di agire con la riscossione coattiva;

2) nel merito, che il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c, senza però tenere conto del fatto che, nella relata di notifica, emergeva quale unica ricerca un'asserita verifica anagrafica d'irreperibilità, mentre esso appellante era sempre risultato regolarmente



residente in Roma, così come emergeva dal certificato storico di residenza in atti; in altri termini, il messo notificatore non aveva proceduto ad effettuare alcuna ricerca, ragione per cui la notifica ex art. 143 c.p.c. era da considerarsi invalida e priva di effetti;

3) che, stante la nullità della notifica della cartella esattoriale *de qua*, il Concessionario era da ritenersi decaduto dalla possibilità di agire con la riscossione coattiva.

In via preliminare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, sia ammissibile l'opposizione proposta dall'appellante avverso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella esattoriale, che egli assume di non conoscere, a causa dell'inesistenza e/o della nullità della notifica. Invero, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, è ormai un principio acquisito dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che *“è ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata, e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo, rilasciato su sua richiesta dal concessionario”* (Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 19704/2015). Infatti, *“l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”* (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 14213/2019). Pertanto, il contribuente che, venuto a conoscenza in qualsivoglia modo (mediante rituale notifica o mediante



estratto di ruolo) dell'esistenza di una pretesa creditoria da parte dell'Ente di riscossione (quale *adiectus solutionis causa* dell'Ente creditore), intenda proporre impugnazione avverso tale pretesa, ha un interesse – ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – a proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., qualora intenda contestare il diritto del creditore a procedere in via esecutiva. In particolare, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, il ricorrente, impugnando l'estratto di ruolo, ha diritto ad eccepire la mancata notifica delle cartelle ed, in subordine, l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali riportate nella copia dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione. (cfr. Cass. civ., ordinanza 7228/2020; Cass. sez.VI, 30/01/2018, n. 2301; Cass. civ. sez.VI, 06/12/2017, n. 29179; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, n. 29177).

Nel merito, deve evidenziarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di *prime cure* e dall'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, non possa ritenersi valida la notifica della cartella esattoriale *de qua*, asseritamente perfezionatasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c, in data 04.03.2018.

Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, ordinanza nr. 22983/2020):

1) “*affinchè il notificante possa discostarsi dallo schema di cui all'art. 140 c.p.c ed operare alla stregua della meno garantista procedura di cui all'art.143 c.p.c., è però necessario che abbia acquisito, in base a ricerche (pur limitate alle modalità dettate dalla ordinaria diligenza), il ragionevole convincimento che l'assenza dipenda da un trasferimento o comunque*



dall'assenza di un attuale collegamento tra il recapito disponibile e il destinataria dell'atto. Se le ricerche effettuate dal notificante inducono a ritenere che ricorrano tali ultime ipotesi (e orientino verso la procedura ex art. 143 c.p.c.), egli deve darne, specificamente, conto nella sua relazione, che non potrà limitarsi ad attestare genericamente la "irreperibilità", perché circostanza in sé è insita in entrambe le ipotesi, ma dovrà indicare, pur sinteticamente, puntuali elementi di conoscenza acquisiti in loco, che rendano l'assenza del destinatario, ragionevolmente, non temporanea;

2) "sia indubbia la necessità che nella relazione di notificazione, l'operatore dia espresso conto delle ricerche effettuate nel senso della loro specificità. Ciò è da ritenere insito nella stessa formulazione dell'art. 148 c.p.c. che non ritiene sufficiente le sole ricerche anagrafiche, ma esige anche siano indicati i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".

Orbene, nel caso di specie, dall'esame della relata di notifica, emerge semplicemente che il messo notificatore, recatosi presso l'indirizzo di residenza dell'appellante (in via Vallombrosa nr. 55 Roma) si sia limitato unicamente ad attestarne l'irreperibilità anagrafica, senza dare conto di alcuna ulteriore ricerca od attività e senza neppure spiegare le ragioni di tale attestazione, tenuto conto anche del fatto che appellante LUPPINO Giuseppe risulta essere sempre stato regolarmente residente in Roma, così come emerge dal certificato storico di residenza in atti.

Deve, quindi, ritenersi che la formulazione della relazione certamente non fornisca gli elementi richiesti dall'art. 148 c.p.c. per giustificare l'adozione



delle modalità di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed escludere quella di cui all'art. 140 c.p.c., con conseguente nullità della notifica della cartella esattoriale *de qua*.

A fronte della nullità notifica della cartella in questione, occorre poi accogliersi il motivo d'appello riguardante la decadenza del Concessionario dalla possibilità di agire con la riscossione coattiva.

Al riguardo, si deve, infatti, premettere che, in base all'art. 1 comma 153 della l. 244/2007, la cartella di pagamento deve essere notificata, da parte del concessionario, nel termine di 2 anni dalla consegna del ruolo; in altri termini, la decadenza si verifica dopo il decorso del biennio dalla consegna del ruolo.

Orbene, nel caso di specie, la consegna del ruolo è avvenuta in data 22.06.2017 (cfr. visto di esecutività) e, quindi, al momento della proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno appellante LUPPINO Giuseppe (avvenuta in data 19.12.2019; cfr. la notifica dell'atto di citazione in primo grado), l'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE risultava oramai decaduta dalla possibilità di avvalersi della riscossione coattiva per recuperare il credito relativo alla sanzione amministrativa per violazione al codice della strada; in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decadenza in questione non comporta l'estinzione dell'obbligazione ma preclude unicamente la possibilità di ricorrere alla riscossione del ruolo esecutivo.

Ne consegue che, per tali ragioni, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello, occorre dichiararsi la decadenza del



Concessionario dalla riscossione esattoriale.

Le spese del giudizio di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, anche a carico dell'appellato COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (pur essendo stata accolta l'opposizione per responsabilità dell'Agente della Riscossione nell'attività di notifica della cartella esattoriale), in considerazione del fatto che il COMUNE – in qualità di Ente creditore - avrebbe potuto, fin dal giudizio di primo grado (riconoscendo le ragioni della controparte per l'intervenuta decadenza) e determinare la cessazione della materia del contendere; in particolare, secondo la Corte di Cassazione *«è corretta la condanna dell'Ufficio e del concessionario in solido al pagamento delle spese processuali in quanto le condotte di entrambi per quanto diverse e riferibili a soggetti distinti, hanno cagionato un danno al contribuente provocando la necessità del processo. La soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo prescindendosi dalle ragioni- di merito o processuali- che l'abbiano determinata»*; ed ancora, *«se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido»* (cfr. Cass. n. 8402/2012, Cass. n. 9174/2011- Cass. 23459/2011- Cass. n. 3551/2010, Cass n. 4830/17, Cass. 15390/2018, Cass. 27218/2018, Cass nr. 24678/2018).

Le spese di lite vengono liquidate – tenuto conto dello scaglione di



riferimento per le cause del valore fino ad € 1.100,00 - in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 nei seguenti termini (nei minimi tariffari, avuto riguardo alla natura seriale della causa, all'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, trattandosi di causa documentale, decisa solo in base alla decadenza, con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta):

a) relativamente al giudizio di primo grado, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.100,00) per la fase di studio = € 33,00; fase introduttiva = € 33,00; fase istruttoria = € 46,00; fase decisionale = € 68,00, per un compenso tabellare complessivo, pari ad € 180,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA;

b) relativamente al secondo grado di giudizio, le spese da liquidarsi sono pari a: per la fase di studio = € 63,00; fase introduttiva = € 63,00; fase istruttoria risulta mancante; fase decisionale = € 95,00, per un compenso tabellare, pari ad € 221,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA.

Le spese del giudizio di primo e secondo grado vanno, infine, distratte in favore dell'Avvocato Simona Di Fonso, dichiaratasi procuratore antistatario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 281 *sexies* c.p.c. e l'art.352 e ss. c.p.c.,
il Tribunale di Roma - definitivamente decidendo sull'appello proposto da LUPPINO Giuseppe nei confronti del COMUNE DI MONTE ARGENTARIO e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e RISCOSSIONE, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione - così provvede:

1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12877/2020, pubblicata in data 27.07.2020,



dichiara che l'appellata AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE è decaduta, ex art. 1 comma 153 della l. 244/2007, dall'esercizio dell'azione di riscossione in relazione alla cartella di pagamento oggetto di causa (nr. 09720170137457175000, dell'importo di € 136,77, relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada);

2) condanna, per l'effetto, gli appellati COMUNE DI MONTE ARGENTARIO ed AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'appellante LUPPINO Giuseppe, delle spese di primo e secondo grado del giudizio che si liquidano – rispettivamente – in complessivi € 180,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA per le spese di primo grado ed in complessivi € 221,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA per le spese del secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato, pagamento da distrarsi in favore dell'Avvocato Simona Di Fonso, dichiaratasi procuratore antistatario nei due gradi del giudizio.

Roma, 02.03.2022.

Il Giudice

dott. [REDACTED]

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento alle Parti costituite.

Roma 02/03/2022

Il Giudice
[REDACTED]

